

## Art. 1 - CONTRATTO

### 1.1. Ambito di applicazione.

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita stipulati dal Venditore relativamente ai suoi Prodotti e/o Servizi, più avanti definiti brevemente Prodotti, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto e si applicano sia ai contratti con Parti aventi sede in Italia sia a contratti con Parti che abbiano sede in Stati diversi. Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana ed in particolare, i contratti tra parti aventi la loro sede in stati diversi, sono disciplinati dalla Convenzione di Vienna sui contratti internazionali di vendita di merci, dell'11 aprile 1980 (qui di seguito, per comodità, abbreviata C.V.). Il riferimento ad eventuali termini di resa si intenderà fatto agli INCOTERMS ed. 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

### 1.2. Formazione del contratto di vendita.

L'accettazione, da parte dell'Acquirente, dell'offerta o della conferma d'ordine del Venditore, comunque effettuata, comporta l'applicazione al contratto di vendita delle presenti Condizioni Generali, e ciò anche quando l'accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. L'offerta del Venditore si considera ferma ed è irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è in essa specificato un termine di validità. Si considera controproposta, nonostante il silenzio del Venditore, la risposta dell'Acquirente che contenga aggiunte o modifiche, anche se tali da non alterare sostanzialmente i termini della proposta. Eventuali offerte fatte da agenti, rappresentanti e/o ausiliari di commercio del Venditore non saranno impegnative per quest'ultimo fino alla conferma da parte del Venditore stesso.

### 1.3. E-Shop.

Qualora l'Acquirente intenda usufruire dei servizi on-line per l'invio del contratto al Venditore, dovrà rivolgersi ai servizi commerciali del Venditore che gli forniranno un codice di identificazione (UserID) e una parola chiave (Password) che gli consentiranno di accedere all'archivio digitale della propria documentazione e di usufruire delle condizioni contrattuali (resa, pagamento, etc.) già definite con il Venditore per le forniture non on-line.

## Art. 2 - CAMPIONI, DISEGNI E DOCUMENTI TECNICI - SUBFORNITURA - RISERVATEZZA

### 2.1. Cataloghi e listini.

I pesi, le dimensioni, le capacità, i rendimenti, i colori, i prezzi e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi o altri documenti del Venditore, così come le caratteristiche dei campioni e dei modelli da quest'ultimo inviati all'Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative e, pertanto, non hanno valore impegnativo se non espressamente menzionati come tali nell'offerta o nella conferma d'ordine del Venditore.

### 2.2. Proprietà intellettuale.

Qualsiasi disegno, documento, informazione tecnica o software relativo ai Prodotti proposti dal Venditore, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva proprietà del Venditore o dei suoi Fornitori. I suddetti disegni, documenti, informazioni tecniche o software non potranno essere utilizzati dall'Acquirente per fini extracontrattuali o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il previo consenso scritto del Venditore. L'Acquirente, in particolare, non potrà affidare a terzi, né effettuare direttamente, la realizzazione di Prodotti che siano una riproduzione, totale o parziale, dei Prodotti o che comunque impieghino diritti di proprietà intellettuale, know-how o tecnologia del Venditore o dei suoi Fornitori.

### 2.3. Riservatezza.

L'Acquirente si impegna a non rivelare a terzi né ad utilizzare a fini extracontrattuali, anche dopo la cessazione di ogni rapporto con il Venditore, i segreti commerciali od aziendali, nonché ogni notizia riservata del Venditore di cui sia venuto a conoscenza in occasione dei rapporti contrattuali instaurati con quest'ultimo.

## Art. 3 - CONSEGNA DEI PRODOTTI

### 3.1. Spedizione.

Salvo patto contrario, la consegna dei Prodotti avviene "Ex works" (Incoterms 2020), anche quando le Parti abbiano convenuto che la spedizione e/o il montaggio avvengano a cura dal Venditore: in tal caso, infatti, il Venditore agirà come mandatario dell'Acquirente, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio di quest'ultimo.

### 3.2. Rischi.

I rischi passano all'Acquirente secondo quanto stabilito negli INCOTERMS applicabili. Il Venditore non risponde in nessun caso della perdita o del danneggiamento dei Prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi e l'Acquirente sarà comunque tenuto al pagamento del prezzo pattuito.

### 3.3. Termini di consegna.

Il Venditore farà del suo meglio per rispettare i termini di consegna indicati nell'offerta ovvero nella conferma d'ordine che comunque, salvo diverso accordo scritto tra le Parti, non potranno essere considerati essenziali.

### 3.4. Penale

In caso di ritardata consegna per motivi per i quali il Venditore o i suoi subfornitori sono direttamente responsabili e per la quale l'Acquirente abbia subito danni effettivi, l'Acquirente avrà il diritto di richiedere al Venditore il pagamento di un ammontare a titolo di penale risarcitoria calcolato come segue: per ogni settimana intera di ritardo eccedente un periodo di grazia di 5 (cinque) settimane intere, il Prezzo per i Prodotti ritardati, su richiesta scritta dell'Acquirente avanzata prima del pagamento della relativa fattura, sarà ridotto dello 0,5%, del Prezzo di tali Prodotti ritardati fino ad un ribasso massimo del 2% (due per cento). Tale penale costituirà il solo ed unico rimedio per l'Acquirente per il caso di ritardata consegna, salvo i limiti imposti da norme imperative.

### 3.5. Proroga dei termini di consegna

I termini di consegna dovranno intendersi prorogati di un periodo pari a quello di durata dell'impedimento qualora l'Acquirente non fornisca in tempo utile i dati o i materiali necessari alla fornitura, richieda delle varianti in corso di esecuzione ovvero ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione di disegni o di schemi esecutivi.

### 3.6. Presa in consegna.

L'Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti anche in caso di consegne parziali, anticipate o successive alla data concordata dalle Parti. In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per i danni diretti e/o indiretti derivanti da anticipata o ritardata consegna dei Prodotti. Nel caso in cui l'Acquirente non abbia preso in consegna i Prodotti per cause non imputabili al Venditore o a forza maggiore, l'Acquirente sopporterà tutte le spese e ogni somma dovuta, a qualsiasi titolo, al Venditore diventerà immediatamente esigibile.

In tal caso il Venditore potrà:

- immagazzinare i Prodotti a rischio, pericolo e spese dell'Acquirente;
- spedire i Prodotti in nome, per conto e a spese dell'Acquirente presso la sede di quest'ultimo;
- vendere con qualsiasi mezzo i Prodotti per conto dell'Acquirente, trattenendo dal ricavato l'intero importo dovuto nonché le spese sostenute. Sono fatti salvi gli ulteriori danni.

### 3.7. Installazione, messa in funzione e collaudo.

Nei casi in cui il contratto di vendita indichi specificatamente che è a carico del Venditore l'installazione presso l'acquirente, l'acquirente si impegna a eseguire in tempo utile quanto previsto dalle "Condizioni di piazzamento e messa in funzione" fornite dal Venditore. Nei casi in cui il contratto di vendita indichi specificatamente che sono a carico del Venditore la messa in funzione ed il collaudo presso l'acquirente è necessario predisporre e sottoscrivere da ambo le parti un verbale di messa in funzione e collaudo; prima che tale verbale sia firmato il bene non potrà essere utilizzato.

### 3.8. Esportazione.

Salvo diversamente specificato nell'Ordine, l'Acquirente è responsabile della conformità con tutte le leggi e i regolamenti di controllo delle importazioni e delle esportazioni. L'Acquirente otterrà approvazioni e licenze di importazione, esportazione, riesportazione richieste per prodotti, trasferimenti, servizi e dati tecnici consegnati e conserverà la documentazione a supporto della conformità con tali leggi e regolamenti. Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi mancata fornitura di prodotti e servizi, a seguito di azioni governative che influenzano la capacità del Venditore di eseguire, inclusi: (1) il mancato rilascio o la cancellazione di licenze di esportazione o riesportazione; (2) qualsiasi successiva interpretazione di qualsiasi legge o regolamento di importazione, trasferimento o esportazione applicabile, dopo la data di qualsiasi Ordine o impegno, che ha un effetto materiale avverso sulle prestazioni del Venditore; o (3) ritardi dovuti al mancato rispetto da parte dell'Acquirente delle leggi e dei regolamenti applicabili di importazione, esportazione, trasferimento o riesportazione.

## Art. 4 - GARANZIA

### 4.1. Conformità.

Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale l'Acquirente, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all'uso cui sono destinati.

### 4.2. Garanzia per vizi e difetti.

La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui:

- L'Acquirente non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti;
- L'Acquirente abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore;
- i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente;
- i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua;

e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi all'Acquirente.

#### **4.3. Durata.**

La garanzia ha una durata di dodici mesi per i prodotti nuovi e di sei mesi per i ricambi e le riparazioni, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata dall'Acquirente ai sensi del presente articolo, nonché all'espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale solamente per il componente riparato o sostituito.

#### **4.4. Denuncia dei vizi e difetti.**

La denuncia dei vizi o difetti di conformità dei Prodotti deve essere effettuata dall'Acquirente per iscritto e indicare dettagliatamente i vizi e le non conformità contestate, la data della consegna e la quantità di Prodotti difettosi. La denuncia deve essere effettuata, a mezzo comunicazione via PEC [hombberger@ticertifica.it](mailto:hombberger@ticertifica.it), a pena di decadenza entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di consegna nel caso di vizi palesi ovvero dalla data della scoperta, purché entro il periodo di durata della garanzia, laddove si tratti di vizi, difetti o non conformità occulti.

#### **4.5. Decadenza garanzia.**

L'Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto dal Venditore o se, avendo il Venditore fatto richiesta di restituzione del Prodotto difettoso a proprie spese, l'Acquirente ometta di restituire i Prodotti difettosi entro 15 giorni dalla richiesta.

Nel caso in cui la denuncia effettuata dall'Acquirente risulti infondata, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al Venditore tutte le spese da quest'ultimo sostenute per l'accertamento.

#### **4.6. Riconoscimento garanzia.**

Qualora invece la denuncia dell'Acquirente, effettuata in conformità a quanto statuito nel presente articolo, risulti fondata, il Venditore provvederà - a sua esclusiva e discrezionale scelta ed entro un termine ragionevole (avuto riguardo all'entità della contestazione) - a riparare o sostituire gratuitamente EXW-sede del Venditore i Prodotti difettosi o non conformi. La resa dei Prodotti è a carico dell'Acquirente.

Laddove le Parti concordino sull'opportunità di effettuare le operazioni di riparazione o sostituzione direttamente presso gli stabilimenti dell'Acquirente o in altro luogo, le spese di trasferta - comprendenti viaggio, vitto e alloggio del personale del Venditore - saranno a carico dell'Acquirente, il quale fornirà inoltre tutti i mezzi e il personale ausiliario richiesti per eseguire l'intervento nel modo più rapido e sicuro.

#### **4.7. Termine periodo di garanzia.**

Decorsa la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del Venditore.

### **Art. 5 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO**

#### **5.1. Prezzi.**

I prezzi delle merci si intendono sempre "Ex-works" (Incoterms 2020), escluso l'imballaggio, conteggiato separatamente. Nelle offerte il fornitore indica i termini entro i quali le condizioni proposte sono da considerarsi valide. Il valore minimo per il singolo contratto è di Euro 250,00 + IVA (salvo deroghe).

#### **5.2. Termini e condizioni di pagamento.**

Il prezzo della merce, ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore, si intendono netti al domicilio del Venditore. L'Acquirente è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute, anche se non ha ancora avuto la possibilità di esaminare la merce. L'inosservanza dei termini e delle condizioni di pagamento esonera il Venditore da ogni obbligo di consegna, anche relativamente a merci diverse da quelle cui si riferisce detta inosservanza, e gli dà la facoltà di procedere all'incasso anticipato dell'intero credito, sempre che egli non preferisca risolvere il contratto, trattenendo a titolo di penale, e salvi i maggiori danni, le somme fino allora versate dall'Acquirente.

#### **5.3. Pagamenti in caso di inadempimento del Venditore.**

L'Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti del Venditore se non è in regola con i pagamenti; eventuali inadempimenti del Venditore non consentono all'Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

#### **5.4. Ritardo nei pagamenti.**

Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al Venditore il diritto, dietro semplice comunicazione, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il Venditore ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto legislativo 231/2002 e 192/2012. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al Venditore il diritto di escludere la garanzia di cui all'art. 4 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura.

### **Art. 6 - RISERVA DI PROPRIETÀ**

#### **6.1. Trasferimento della proprietà.**

Le merci passano di proprietà al momento della consegna all'Acquirente.

#### **6.2. Riserva di proprietà.**

In caso di pagamenti dilazionati, le merci consegnate restano di proprietà del Venditore sino all'integrale pagamento del prezzo. L'Acquirente si impegna a fare quanto necessario per rendere effettiva la riserva di proprietà, nella forma più estesa a favore del Venditore; egli si impegna, altresì, a collaborare con il Venditore nelle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del Venditore. Il Venditore è autorizzato a compiere, a spese dell'Acquirente ogni formalità necessaria a rendere comunque opponibile ad ogni terzo la riserva di proprietà.

#### **6.3. Divieto di atti di disposizione.**

L'Acquirente non può rivendere, cedere, costituire in garanzia la merce acquistata senza averne prima pagato integralmente il prezzo al Venditore, al quale devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi, avessero colpito dette merci.

#### **6.4. Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente articolo.**

In caso di violazione delle obbligazioni dell'Acquirente previste nel presente articolo, il Venditore avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.

### **Art. 7 - FORNITURA IN CONTO VISIONE**

#### **7.1. Conto visione.**

La fornitura in conto visione è un tipo di accordo commerciale in cui un Venditore potenziale fornisce Prodotti a un cliente potenziale senza richiedere un pagamento immediato. I Prodotti vengono forniti con la possibilità per il cliente di esaminarli e valutarne la qualità o l'adattabilità al proprio utilizzo prima di impegnarsi all'acquisto. Se i Prodotti soddisfano i requisiti del cliente, questi ultimi vengono acquistati; altrimenti, possono essere restituiti al fornitore senza oneri aggiuntivi.

#### **7.2. Identificazione dei prodotti.**

Qualora su richiesta del Cliente, il Venditore concordi di consegnare allo stesso Prodotti in conto visione, detti Prodotti vengono chiaramente identificati con codice e descrizione e prezzo. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Venditore provvede alla consegna dei Prodotti in conto visione, a mezzo corriere, al domicilio del Cliente, emettendo il relativo documento di trasporto, il quale riporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a. la dicitura espressa: "consegna in conto visione";
- b. la quantità, la descrizione e i codici dei Prodotti;
- c. il prezzo dei Prodotti concordato nel caso la fornitura venga perfezionata in contratto di vendita
- d. il termine entro il quale i Prodotti in conto visione dovranno essere restituiti al Venditore o la fornitura dovrà essere trasformata in contratto di vendita. In caso di mancata indicazione del termine, lo stesso si intende di 60 (sessanta) giorni dalla data di spedizione indicata nel relativo documento di trasporto.

#### **7.3. Custodia della merce in conto visione.**

Il Cliente non può fare uso dei prodotti forniti in conto visione ed è responsabile di qualsiasi danno arrecato a sé o a terzi facendone uso. Il Cliente è tenuto a custodire i Prodotti ricevuti in conto visione con la massima diligenza ed a restituirli, a sue spese, al domicilio del Venditore, integri e nel loro imballaggio originale. Qualora i Prodotti restituiti o il loro imballo risultino danneggiati, il Cliente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Venditore per la loro riparazione o rimessa a nuovo e qualora la riparazione non fosse possibile, al pagamento del prezzo di vendita, salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

#### **7.4. Contratto di vendita o restituzione.**

Il Cliente ha la facoltà di decidere entro il termine di cui all'art.7.2. se perfezionare il contratto di vendita (che si intende comunque alle presenti condizioni di fornitura) o restituire in parte o tutta la merce. La decisione deve essere comunicata per iscritto al Venditore, tempestivamente, a mezzo e-mail e deve riferirsi all'intera merce. Non è possibile acquistare e/o restituire parte della merce e trattenerne in conto visione una restante parte.

#### **7.5. Mancata restituzione.**

In caso di mancata restituzione dei prodotti in conto visione entro il termine pattuito, il contratto si intende perfezionato in contratto di vendita alle condizioni generali riportate in questo documento. In particolare la decorrenza della garanzia farà riferimento alla data di consegna del documento di trasporto originale. Il Cliente è quindi tenuto al pagamento nei confronti del Venditore del prezzo convenuto dei Prodotti ed al pagamento a ricevimento fattura.

### **Art. 8 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL Venditore**

#### **8.1. Danni indiretti**

Nella massima misura consentita dalla legge applicabile, la responsabilità totale del Venditore per qualsiasi reclamo, responsabilità o spesa di qualsiasi natura non supererà la somma dei pagamenti dell'Acquirente per la parte dei prodotti che sono oggetto del reclamo. Il Venditore non sarà responsabile per danni indiretti, speciali, punitivi, incidentali o consequenziali di qualsiasi tipo inclusi, senza limitazione, interruzione dell'attività, richieste di terzi di danni dovuti all'interruzione dell'attività o a profitti persi, perdita di risparmi, di vantaggio competitivo o di Goodwill, indipendentemente dal fatto che siano prevedibili o meno.

## Art. 9 - NORME TECNICHE E RESPONSABILITÀ CIVILE

### 9.1. Corretto utilizzo dei prodotti.

Il Venditore e l'Acquirente sono consapevoli che ognuna delle parti ha reciproci obblighi per quanto riguarda il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza e alla salute con riferimento ai Prodotti. L'Acquirente ha familiarità con i Prodotti e riconosce di avere conoscenza propria e indipendente dei rischi che sono noti nel suo settore industriale. L'Acquirente rispetterà tutte le prescrizioni di legge sulla sicurezza e la salute con riferimento ai Prodotti e adotterà tutte le misure ragionevoli e pratiche affinché i suoi dipendenti, i suoi agenti, i suoi appaltatori e i suoi clienti siano informati, avvertiti e resi consapevoli di tutti i rischi associati e di tutte le opportune misure precauzionali ai Prodotti, inclusi i rischi relativi al trasporto, alla spedizione, al deposito, all'uso e allo smaltimento.

### 9.2. Responsabilità dell'Acquirente.

L'Acquirente assume, nei confronti dei suoi dipendenti, dei suoi appaltatori, e degli acquirenti successivi dei Prodotti venduti, tutte le responsabilità relative a tali necessarie avvertenze e alle altre misure precauzionali. L'Acquirente difenderà a proprie spese, risarcirà pienamente e terrà indenne il Venditore ed i suoi agenti, funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti, successori e aventi causa da e contro ogni e tutte le responsabilità, perdite, danni, richieste, rivendicazioni, penali, multe, azioni legali, procedimenti civili o amministrativi o arbitrali, giudizi di qualunque giurisdizione, costi e spese (che comprendono, ma non esclusivamente, le spese dei legali incaricati dal Venditore e i costi relativi) conseguenti o in altro modo connessi all'inadempimento dell'Acquirente al suo obbligo di fornire le necessarie avvertenze e le altre misure precauzionali in relazione ai Prodotti venduti e alla Fornitura, salvo i limiti imposti da norme cogenti.

## Art. 10 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

### 10.1. Risoluzione del contratto.

Il Venditore potrà dichiarare risolto il contratto al verificarsi delle seguenti circostanze:

- sensibile modifica delle condizioni economiche dell'Acquirente e della sua solvibilità nonché qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento da parte dell'Acquirente, anche relativo a una diversa fornitura.

- mancato adempimento da parte dell'Acquirente alle obbligazioni di cui all'art. 2.2. Proprietà intellettuale e art. 2.3. Riservatezza;

Il Venditore comunicherà a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata A.R. anticipata con posta elettronica o corriere la propria intenzione di valersi della clausola risolutiva espressa. La risoluzione si verificherà e avrà effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

### 10.2. Risoluzione per inadempimento.

Ciascuna Parte, prima di agire per la risoluzione del Contratto, deve intimare per iscritto l'adempimento concedendo all'altra Parte un termine non inferiore a 15 giorni. In ogni caso l'Acquirente non potrà richiedere la risoluzione del Contratto nel caso in cui il Venditore nel termine sopra indicato avrà iniziato ad adempiere ed abbia, quindi, continuato in buona fede ad eseguire diligentemente il Contratto.

### 10.3. Risoluzione per convenienza.

Gli ordini emessi dall'Acquirente si intendono fissi ed irrevocabili. Qualora, a conferma di fornitura già avvenuta da parte del Venditore, l'Acquirente intendesse annullare parzialmente o totalmente un ordine, o posticipare di oltre 12 mesi la consegna prevista nel contratto, il Venditore quantificherà i costi e gli eventuali danni da sostenere (obsolescenza della merce, impossibilità di rivendere la merce ad altri Clienti, oneri finanziari, nuove condizioni di garanzia, etc.) il cui rimborso gli verrà riconosciuto dall'Acquirente.

## Art. 11 - FORZA MAGGIORE

### 11.1. Forza maggiore.

Per "Evento di Forza Maggiore" si intende qualsiasi evento al di fuori del controllo del Venditore che incida sulla capacità produttiva o di consegna dei Prodotti - ivi inclusi, a titolo esemplificativo, scioperi, mancata o ritardata consegna, anche parziale, delle materie prime da parte dei fornitori del Venditore, rotture parziali o totali di macchinari e impianti da impiegarsi nella realizzazione dei Prodotti, incendi, inondazioni, rivolte, decisioni delle autorità, modifiche normative, epidemie, pandemie o altre emergenze sanitarie.

### 11.2. Sospensione consegne.

Ove la produzione e/o la consegna dei Prodotti da parte del Venditore sia resa impossibile, eccessivamente onerosa o ritardata a causa di un Evento di Forza Maggiore come definito dal precedente Art. 11.1., il Venditore potrà, a propria scelta: (i) sospendere le consegne dei Prodotti fintantoché non sia cessato l'Evento di Forza Maggiore; (ii) consegnare una quantità minore di Prodotti, qualora i Prodotti presenti nel proprio magazzino siano insufficienti e vengano destinati in proporzione a soddisfare altri clienti del Venditore; (iii) recedere dal contratto, dandone tempestiva notifica per iscritto all'Acquirente. A seguito del recesso, il Venditore completerà l'esecuzione della consegna dei Prodotti acquistati dall'Acquirente per la parte non inficiata dall'Evento di Forza Maggiore, restando inteso che l'Acquirente non avanzerà qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti del Venditore,

derivante direttamente o indirettamente dall'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Ove l'impedimento dovuto all'Evento di Forza Maggiore persista per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, ciascuna parte avrà diritto di recedere dal relativo contratto, senza che sorga in capo ad essa alcun diritto nei confronti dell'altra parte al risarcimento di danni.

Ove ricorrano Eventi di Forza Maggiore, il Venditore non risponderà in alcun caso di eventuali danni derivanti per l'Acquirente dal ritardo nella consegna dei Prodotti.

## Art. 12 - REGOLE FINALI.

### 12.1. Testo facente fede

Qualora il contratto sia redatto in più lingue farà fede il testo in lingua italiana.

### 12.2. Clausole nulle

L'eventuale invalidità parziale di una clausola non comporterà l'invalidità dell'intera clausola, e l'invalidità di singole clausole non comporterà l'invalidità dell'intero contratto.

### 12.3. Titoli

Il titolo delle presenti condizioni generali, nonché i titoli degli articoli delle stesse hanno solo valore indicativo e non comportano una limitazione di quanto in essi previsto.

### 12.4. Cessione del contratto

Il contratto non potrà essere ceduto da una delle parti senza il consenso scritto dell'altra.

## Art. 13 - LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE

### 13.1. Legge applicabile.

Per tutto quanto non previsto le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.

### 13.2. Mediazione.

In caso di controversie, prima di avviare qualsiasi procedura legale, le parti si impegnano a tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi disputa o divergenza che emerga da o in relazione al presente contratto attraverso un processo di mediazione. La mediazione sarà condotta secondo il Regolamento di Mediazione della Camera di Commercio Internazionale da un mediatore scelto di comune accordo tra le parti. La mediazione avrà luogo a Genova e sarà condotta in lingua italiana. Le parti concordano che il processo di mediazione dovrà iniziare entro 30 giorni dalla richiesta scritta di una delle parti di avviare la mediazione. Durante il processo di mediazione, nessuna delle parti avrà il diritto di avviare azioni legali o arbitrati relativi alla disputa in questione, ad eccezione del caso in cui ciò sia necessario per preservare i diritti legali delle parti.

Le spese relative alla mediazione, incluse le tariffe del mediatore e le spese di viaggio, saranno condivise equamente tra le parti, a meno che non venga diversamente concordato al termine della mediazione. Le parti accettano che tutte le informazioni scambiate durante il processo di mediazione, compresi gli accordi raggiunti, siano trattate come confidenziali e non possano essere utilizzate in eventuali procedure legali o arbitrali successive, salvo quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione di tali accordi.

### 13.3. Foro competente.

In caso non fosse possibile adottare la mediazione di cui all'art. 13.2., per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali è esclusivamente competente il Foro di Genova. Il Venditore avrà tuttavia facoltà di agire dinanzi al foro della sede dell'Acquirente.

L'Acquirente

.....  
(firma e timbro)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si intendono espressamente approvati i seguenti articoli: Art. 2 - Campioni, Disegni e documenti tecnici, Riservatezza; Art. 3.6 - Presa in consegna; Art. 3.8. Esportazione; Art. 4.5 Decadenza garanzia; Art. 5.4 Ritardo nei pagamenti; Art.8. Limitazione di responsabilità del Venditore; Art. 9.2. Responsabilità dell'acquirente; Art. 10 Clausola risolutiva espressa; Art. 12 Regole finali; Art. 13 - Legge applicabile - Controversie.

L'Acquirente

.....  
(firma e timbro)